

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3403 del 19/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COLTIVAZIONE CEREALI, LEGUMI E SEMI OLEOSI, ALLEVAMENTO SUINI E LAVORAZIONE CARNI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), LOCALITA' ANTOGNANO, VIA VINAZZA N. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3477 del 16/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **AZIENDA AGRICOLA L'ANTOIGNANO DI ANDREA BONFANTI**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini e lavorazione carni" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), località Antognano, Via Vinazza n°1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza dell'**AZIENDA AGRICOLA L'ANTOIGNANO DI ANDREA BONFANTI**, avente sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda, località Antognano, Via Vinazza n°1, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Lugagnano Val d'Arda) trasmessa dalla stessa Unione con nota del 04/05/2016, prot. n° 470 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/4494), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini e lavorazione carni" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda, località Antognano, Via Vinazza n°1;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed S2 di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con note dell'08/06/2016, prot. n° 940 (acquisita agli atti il 09/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/5914), del 18/07/2016, prot. n° 1515 (acquisita agli atti il 20/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/4494), e del 02/08/2016, prot. n° 1760 (acquisita agli atti il 04/08/2016 con prot. n° PGPC/2016/8384);

Verificato che:

- presso lo stabilimento in oggetto saranno presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1 di acque di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera c), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; tali acque provengono dal laboratorio di lavorazione carni e vengono trattate mediante un degrassatore tricamerale e un filtro percolatore anaerobico dimensionati per 9 A.E.;
 - **scarico di acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici e trattate mediante fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionati per 2 A.E.;
- essendo il laboratorio di lavorazione carni ancora da realizzare, al fine di dimensionare l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche sono stati utilizzati i dati di un processo produttivo analogo;
- lo scarico **S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapita nel corpo idrico superficiale

"canale di scolo interpodereale" confluyente nel Rio Vespino appartenente al bacino idrografico del Torrente Chiavenna;

- lo scarico **S2** di acque reflue domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente in fosso stradale (strada comunale di San Genesio) appartenente al bacino idrografico del Torrente Chiavenna;
- entrambe gli scarichi S1 ed S2 sono dotati di un proprio pozzetto di prelievo fiscale posto a valle del filtro percolatore anaerobico come indicato nella Tavola Unica "Schema impianto fognario in progetto" del Marzo 2016;

Acquisiti:

- la relazione tecnica istruttoria del 02/09/2016, prot. n° PGPC/2016/9418, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE in merito allo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico S2 di acque reflue domestiche dal Comune di Lugagnano Val d'Arda con nota 09/09/2016, prot. n° 6209 (acquisito agli atti il 12/09/2016 con prot. n° PGPC/2016/9676);

Preso atto che il Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpa del 26 luglio 2016 prot. n. 7941) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI per l'attività "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini e lavorazione carni" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda, località Antognano, Via Vinazza n°1;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, nonché la n. 88 del 28 luglio 2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'**AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI** (C. FISC. BNFNDR74H21D611S) per l'attività di "coltivazione cereali, legumi e semi oleosi, allevamento suini e lavorazione carni" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda, località Antognano, Via Vinazza n° 1 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue (scarico **S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e scarico **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
2. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera c), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente nel Rio Vespino, le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere comunicata ad ARPAE l'attivazione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
 - b) entro i primi 6 mesi dall'inizio dell'attività di lavorazione carni si dovrà provvedere ad effettuare un'analisi delle acque reflue provenienti da tale attività **prima del filtro percolatore** con la caratterizzazione del parametro BOD₅; copia del certificato analitico dovrà essere tempestivamente inviata all'ARPAE;
 - c) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile e consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare dovranno essere asportati i fanghi dal degrassatore e dal filtro percolatore ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluyente in fosso stradale, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati (pari a 2 A.E.);
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile e consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare dovranno essere asportati i fanghi dalla fossa Imhoff e dal filtro percolatore ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - d) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ero-

sione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Lugagnano Val d'Arda, all'ARPAE e all'A.U.S.L. indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo:

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda".

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.